I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 821/75 DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 1975
che modifica il regolamento (CEE) n. 191/75 relativo all'importazione di zucchero con sovvenzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, concernente l'istituzione di una sovvenzione all'importazione di zucchero bianco e greggio (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2931/74 ha limitato le importazioni con sovvenzioni, in una prima tappa, a 200 000 tonnellate ; che lo stesso articolo prevede che il Consiglio decida sulle tappe future delle importazioni, in base all'esperienza e all'efficacia di tale misura ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 191/75 (5) ha previsto la possibilità di importare un quantitativo supplementare di 200 000 tonnellate di zucchero ;

considerando che il bilancio attuale dell'approvvigionamento di zucchero della Comunità lascia prevedere una mancanza di disponibilità per le prossime settimane, particolarmente in certe regioni della Comunità ; che tale situazione induce ad aggiungere un nuovo quantitativo supplementare di 100 000 tonnellate di zucchero da importare con sovvenzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 191/75 è sostituito dal seguente testo :

« Al quantitativo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2931/74 è aggiunto un quantitativo di 300 000 tonnellate. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 191/75 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Le importazioni che possono benificiare di una sovvenzione da valere sul quantitativo di zucchero di cui all'articolo 1 possono essere limitate in tutto o in parte alle regioni deficitarie della Comunità. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
M.A. CLINTON

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 264 del 1°. 10. 1974, pag. 70.
(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 311 del 22. 11. 1974, pag. 8.
(5) GU n. L 20 del 25. 1. 1975, pag. 39.